

TAR LAZIO
Sezione Terza Ter
Roma

R.G. 368/2011.

Notifica per pubblici proclami

Il Tar Lazio Roma, con ordinanza n. 2249 del 14.3.11, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio del ricorso r.g. n. 368/11 proposto da Sportcast srl (P.I. 09922561007) in persona del legale rappresentante Carlo Ignazio Fantola, rappresentata e difesa dagli avvocati Marzia Amiconi (c.f. MCNMRZ65E62H501P) e Mauro Amiconi (c.f. MCNMRA60E06H501P) con domicilio eletto presso il loro studio in Roma Viale Mazzini 88, contro il Ministero dello Sviluppo Economico, il Dipartimento per le Comunicazioni, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione, Divisione III del Ministero dello Sviluppo Economico, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e Super 3 Spa, con l'intervento in giudizio di MUX 77 Digital Television Società Consortile a R.L., per l'annullamento in toto e/o parzialmente previa sospensione della Determina DGSCER/DIV.III/83279 del 25.11.2010 con cui è stato assegnato a Sportcast fornitore di servizi media in ambito nazionale, per il marchio/palinsesto Supertennis, una numerazione LCN spettante ad operatori televisivi locali, e segnatamente il numero 180 (previsto dalla delibera n. 366/10/CONS per le Tv locali che servono con i propri impianti più di due regioni), anziché quella dovuta ai nazionali ed in particolare quella prevista nel sottoblocco del primo arco di numerazione riservato al genere di programmazione sportivo (n. da 63 a 65), a causa della natura di operatore di rete televisivo in ambito locale del carrier utilizzato per la



trasmissione del palinsesto Supertennis, nonché della nota AGCOM prot. 65465 del 11.11.10 e di ogni altro atto antecedente, conseguente, connesso anche se non conosciuto. Quali motivi di censura Sportcast ha eccepito la violazione e falsa applicazione delle delibere AGCOM n. 435/01/CONS, n. 366/10/CONS e del relativo Allegato A, dell'art. 42 del d.lgs 177/05 (TU RTV) e della Determina del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni del 22.11.2010, la disparità di trattamento, la contraddittorietà ed illogicità manifesta, nonché l'eccesso di potere per travisamento e sviamento evidenziando l'illegittimità del collegamento operato dalle amministrazioni resistenti tra i palinsesti veicolati e l'operatore di rete, nonché l'infondatezza delle argomentazioni tecniche utilizzate per giustificare l'attribuzione di un numero LCN destinato dal Piano di numerazione automatica dei canali all'emittenza locale, anziché quello nazionale relativo al genere di programmazione tematico del palinsesto della ricorrente. Sportcast ha eccepito anche l'illegittimità della determina in quanto emessa da soggetto privo dei necessari poteri e ha concluso chiedendo la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati e nel merito l'annullamento degli stessi con la conseguente corretta attribuzione della numerazione LCN al proprio marchio/palinsesto. La Sezione Terza Ter del Tar Lazio con ordinanza n. 2249 del 14.3.11, considerato che ove le censure della ricorrente fossero fondate e ne conseguissero tutti gli effetti dalla stessa auspicati deriverebbe una modifica della graduatoria relativa alle già attribuite numerazioni non solo con riferimento al genere sportivo in contestazione, ha ritenuto che interessati



a contrapporsi al ricorso non sono solo i fornitori del genere sportivo ma tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi che hanno ottenuto una numerazione precedente a quella della ricorrente e ha autorizzato la notifica per pubblici proclami fissando per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 3 novembre 2011. Sportcast srl in ottemperanza a quanto disposto vi provvede individuando i controinteressati così come indicati dal suddetto provvedimento ed evincibili dagli elenchi pubblicati sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni nei fornitori di servizi di media audiovisivi assegnatari della numerazione LNC dal numero 1 (RAI Radiotelevisione Italiana spa per il marchio/palinsesto Rai 1) al numero 179 (Gold TV srl, Rete Sette spa, Prima Rete spa e Rosengarten srl tutte per il marchio/palinsesto Italia 9 Network).

Roma 5 aprile 2011

avv. Marzia Amiconi avv. Mauro Amiconi

TS11ABA4581 (A pagamento).

